



CIRCOLARE N° 5 DEL 27 SETTEMBRE 2007

AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI LEGISLAZIONE SULLA SICUREZZA

G.U. N° 217 DEL 18/09/2007	D.Lgs. 155	Regolamento attuativo dell'articolo 70, comma 9 del D.Lgs. 626/94. Registri e cartelle sanitarie dei lavoratori esposti durante il lavoro ad agenti cancerogeni.
-------------------------------	-------------------	--

E' stato approvato il Regolamento attuativo dell'articolo 70, comma 9, del dlgs 626/1994, che stabilisce le modalità di istituzione e tenuta dei registri e delle cartelle sanitarie dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni.

Il registro è istituito dal datore di lavoro che appone la propria firma sulla prima pagina ed è debitamente compilato con le informazioni previste nell'allegato 1 (tra cui il tipo di esposizione e di lavorazione), indicando il numero di pagine che lo compongono.

La cartella sanitaria e di rischio è istituita dal medico competente per ogni lavoratore da sottoporre a sorveglianza sanitaria.

I registri e le cartelle sanitarie devono essere compilati in modo leggibile e senza abrasioni.

Le rettifiche o correzioni, siglate dal compilatore sono eseguite in modo che il testo sostituito sia leggibile, gli spazi bianchi tra annotazioni successive sono barrati.

Il datore di lavoro provvede a comunicare le variazioni di cui all'articolo 70, comma 8, lettera a) del dlgs 626/1994, inerenti i dati dell'azienda o dell'unità produttiva, utilizzando il modello di cui all'allegato 1 al decreto in esame.

Le variazioni inerenti i dati individuali dei lavoratori sono comunicate tramite invio della copia, in busta chiusa siglata dal medico competente, della corrispondente pagina del registro all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio.

Il decreto non inserisce come agenti da registrare gli agenti mutageni.

Il testo è composto da 11 articoli e 4 allegati con i relativi prospetti (registro, cartelle sanitarie etc.) e indica puntualmente le procedure da seguire nel caso di esposizione ad agenti cancerogeni. Da tenere presente la possibilità di impiegare sistemi di elaborazione automatica dei dati per la tenuta informatizzata dei registri e delle cartelle sanitarie e di rischio. Il decreto indica:

⇒ le modalità per la istituzione, la tenuta e la compilazione del registro e delle cartelle sanitarie e di rischio;

- ⇒ le modalità per la effettuazione delle comunicazioni all'ISPESL e all'organo di vigilanza competente per territorio;
- ⇒ le modalità informatiche per la acquisizione, le elaborazione e l'archiviazione dei dati sanitari nonché le misure di sicurezza da adottare per il trattamento degli stessi dati.

In particolare, i titoli dei vari articoli sono i seguenti:

Art. 1. Ambito, finalità e campo di applicazione

Art. 2. Registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni (modello in allegato 1)

Art. 3. Cartella sanitaria e di rischio (allegato 2)

Art. 4. Accertamenti integrativi

Art. 5. Modalità di istituzione del registro e delle cartelle sanitarie e di rischio

Art. 6. Compilazione dei documenti

Art. 7. Comunicazioni periodiche

Art. 8. Comunicazione all'ISPESL in caso di cessazione delle attività lavorative

Art. 9. Esposizioni precedenti

Art. 10. Sistemi di elaborazione automatica dei dati (consentito l'impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la tenuta informatizzata dei registri e delle cartelle sanitarie e di rischio)

Art. 11. Norme finali e transitorie

Negli allegati si ritrova:

1. Registro di esposizione ad agenti cancerogeni – Dati generali
2. Registro di esposizione ad agenti cancerogeni - Dati individuali
3. Registro di esposizione ad agenti cancerogeni - Variazioni
4. Cartella sanitaria e di rischio

Il dispositivo prevede sei mesi di tempo per la istituzione ufficiale dei "nuovi" registri e delle "nuove" cartelle sanitarie, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto (3 Ottobre 2007).